

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Dr. COLOMBO ANTONIO

Il Segretario Comunale
Dr. SMARGIASSI MICHELE



COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

ORIGINALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:
- o Viene affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 07-11-12 come prescritto dall'art. 124 - comma 1 - del TUEL approvato con D.L.vo n. 267/2000 al n. 317 ;
- o Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, TUOEL n. 267/2000;

Santa Croce di Magliano, lì 07-11-12

Il Segretario Comunale
Dr. SMARGIASSI MICHELE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000;

Santa Croce di Magliano, lì

Il Segretario Comunale
Dr. SMARGIASSI MICHELE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero :	23
Del :	30-09-2012

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U." - ANNO 2012.

Seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione sessione **Ordinaria**

L'anno **duemiladodici** il giorno **trenta** del mese di **settembre** alle ore 09:42, in continuazione, nella Sala del Consiglio Comunale del comune di Santa Croce di Magliano.

Con avviso scritto, contenente le materie a trattarsi, pubblicato all'albo pretorio e diramato dal Dr. COLOMBO ANTONIO - IL PRESIDENTE – a tutti i Consiglieri, ai quali è stato notificato, come risulta dalla dichiarazione del messo Comunale passata agli atti, è stato convocato, in sessione Ordinaria , il Consiglio Comunale di Santa Croce di Magliano, in seduta Pubblica di PRIMA convocazione

Procedutosi all'appello nominale dei seguenti Signori Consiglieri, assegnati a questo Comune ed in carica :

FLORIO ALBERTO	P	LAFRATTA MICHELE	A
D'AMBROSIO DONATO	A	MARINO PASQUALE	A
DI FALCO FRANCESCO	P	PETRUCELLI FEDERICO	A
FLORIO VINCENZO	P	CAPPIELLO TERESA	A
DI LALLA VINCENZO	P	GIORDANO VINCENZO	P
REA EMANUELA	P	ROSATI MICHELE	P
CELESTE EMILIO	P	ROSATI GIACOMO	P
COLOMBO ANTONIO	P	DISTASO MARIA	P
MORGANTE FILOMENA	A		

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale. Dr. SMARGIASSI MICHELE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Verificata la validità della seduta per essere presenti, oltre al Sindaco, n. 11 su 16 Consiglieri assegnati al Comune, ai sensi dell'art.37 del TUOEL approvato con D. Lgs. n.267/2000, il PRESIDENTE, Dr. COLOMBO ANTONIO, assume la presidenza.

Quindi invita il Consiglio Comunale alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, segnato al n. ____ dell'Ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n° 23, e art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n° 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria, con anticipazione in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'Imposta Municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n° 23 stabilisce: "..... E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n° 446 del 1997, anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento;

EVIDENZIATO che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n° 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

ATTESO che il Regolamento sarà approvato con deliberazione del Consiglio Comunale;

EVIDENZIATO che la competenza nel modificare le aliquote è rimessa al Consiglio Comunale, mediante deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 446/97, con ciò derogando alla regola generale stabilita dall'art. 42, comma 2, lett.f) del D.lgs. 267/2000 ove la competenza nella fissazione delle aliquote dei tributi è rimessa alla Giunta Comunale.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d' imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n° 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n° 446 del 1997;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n° 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n° 214, l'aliquota di base dell'Imposta Municipale Propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, elusivamente nei seguenti casi:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO: aumento o diminuzione sino a 0.3 punti percentuali
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO: aumento o diminuzione sino a 0.2 punti percentuali
- 3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO: riduzione fino allo 0,1 per cento
- 4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n° 917 del 1986:

" 1) Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni: "9 Ai fini delle imposte sui

redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore: Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati, in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato ", ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504 " 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ";

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504 " 3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2 bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.";

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello **0,76 per cento**. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale Propria. Le detrazioni previste, nonché le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

EVIDENZIATO, altresì, che il secondo periodo del comma 8 del D.L. 201/2011, nel richiamare le esenzioni previste dall'art. 7 comma 1, lettere b,c,d,e,f ed h del D.Lgs 504/1992, esenta i terreni di cui alla precedente lettera h, ricadenti nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, in quanto terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 sono esenti da IMU.

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di Imposta Municipale Propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n° 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n° 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 12-bis, terzo e quarto periodo del decreto legge n. 201 del 2011 (L. n. 214/2011), in base al quale per l'anno 2012:

· i comuni iscrivono in bilancio ed accertano in via convenzionale il gettito dell'IMU ad aliquote di base secondo le stime del MEF;

· l'accertamento del gettito IMU convenzionale, così come le assegnazioni a titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio o di trasferimenti statali, sono rivisti sulla base dei dati aggiornati fermo restando che, in ogni caso, l'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale non viene riconosciuta dallo Stato;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

PROPONE

1) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - Anno 2012:

• **ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO;**

• **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,4 PER CENTO;**

• **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO;**

2) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - Anno 2012:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale le destinazione medesima si verifica;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di **euro 50,00** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di **euro 400,00** da intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari ad **euro 200,00**;

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;

4) di dare atto che l'Amministrazione Comunale si riserva ogni ulteriore determinazione, anche modificativa del presente provvedimento, in conformità alle future disposizioni legislative che saranno emanate in materia di finanza locale;

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale **www.portalefederalismofiscale.gov.it** entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione a ministero dell'Assessore competente Avv. Giacomo Rosati;

Con il seguente esito di voto:

FAVOREVOLI: NOVE (9)

ASTENUTI: DUE (2) GIORDANO E ROSATI MICHELE

DELIBERA

di approvare la suesposta proposta di deliberazione, con ogni più opportuna conseguenza di legge.

Successivamente il Consiglio Comunale, con deliberazione resa con il seguente esito di voto:

FAVOREVOLI: NOVE (9)

ASTENUTI: DUE (2) GIORDANO E ROSATI MICHELE

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a mente delle previsioni di cui all'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000

Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto posto all'ordine del giorno.